



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipcc.it

Nr. 716 del 11/12/2025 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 20 del 09.12.2025

Oggetto: Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 - articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

Il giorno nove del mese di dicembre 2025, alle ore 12,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

| Nr. | Nome | Cognome | Carica | Presente | Assente |
|-----|-------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Benedetto | MURRO | Sindaco | X | |
| 2 | Andrea | COSTANZO | Consigliere | X | |
| 3 | Angelo | MIELE | Consigliere | X | |
| 4 | Luigi | CARLOMUSTO | Consigliere | | X |
| 5 | Mauro | DE SANTIS | Consigliere | X | |
| 6 | Rosaria Benedetta | MURRO | Consigliere | X | |
| 7 | Maria Giovanna | DI GIORGIO | Consigliere | | X |
| 8 | Annakatia | EVANGELISTA | Consigliere | X | |
| 9 | Luigi | RISI | Consigliere | X | |
| 10 | Antonio | CARDILLO | Consigliere | | X |
| 11 | Bruno | EVANGELISTA | Consigliere | X | |

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Campitiello Gennaro, con le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sul **terzo punto** all'o.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati espressi, dal Responsabile del servizio interessato, i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pareri inseriti nella stessa proposta di deliberazione.

Oggetto: **Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 - articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione consiliare del 03.12.2025 avente ad oggetto: " **Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 - articolo 20 del decreto legislativo 175/2016**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi entrambi dal Sindaco Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (economico-finanziario), tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il **Sindaco** espone il contenuto della proposta ed evidenzia che quest'anno il segretario ha predisposto un allegato che raccoglie tutte le partecipazioni dell'ente in enti diversi da quelli per i quali vige l'obbligo della ricognizione in esame.

Il **Capogruppo Risi** ricorda che il Comune con la SAF ha un debito di circa € 298.000,00 e si spera che la società creditrice non produca atti ingiuntivi perché sarebbe un guaio.

Il **Consigliere Risi** chiede al Sindaco come intende affrontare la questione del citato debito con la SAF.

Il **Sindaco** risponde che da tempo sussiste un'interlocuzione con la SAF in merito al suddetto debito e che di recente si sta registrando una riduzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati, grazie al miglioramento della raccolta differenziata, e pertanto si prevede una minore spesa di smaltimento, fermo restando – aggiunge – che non si prevede purtroppo l'abbassamento delle tariffe.

Esaurita la discussione si passa alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri presenti: **otto**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: **due (Risi, Evangelista Bruno)** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare del 03.12.2025 avente ad oggetto: " **Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 - articolo 20 del decreto legislativo 175/2016**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi entrambi dal Sindaco Murro Benedetto in qualità di responsabile del servizio II (economico-finanziario), tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza del presente atto;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **otto**;

Con voti favorevoli: **sei** espressi per alzata di mano;

Con voti contrari: **due (Risi, Evangelista Bruno)** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 - articolo 20 del decreto legislativo 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PREMESSO che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

che se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

che il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

che i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

che quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR) e ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto dell'unica società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

EVIDENZIATO che al 31.12.2024 il Comune di **Pignataro Interamna** risultava titolare delle partecipazioni societarie di cui all':

allegato A (Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) Relazione tecnica comprensivo delle seguenti due schede:

- revisione periodica delle partecipazioni art. 20 c. 1 TUSP – SAF s.p.a.
- censimento delle partecipazioni art. 17 commi 3 e 4 D.L. n. 90/2014 - SAF s.p.a.;

che al 31.12.2024 il Comune di **Pignataro Interamna** risultava titolare delle partecipazioni diverse da quelle societarie di cui all':

allegato **B QUADRO DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DIVERSE DALLE SOCIETA'** contestuale alla ricognizione ordinaria delle società pubbliche al 31.12.2023 (articolo 20 del decreto legislativo 175/2016);

che con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, mentre le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2024** inserito nell'allegato "A" alla presente;

CONSIDERATO che i suddetti allegati si sottopongono all'assemblea consiliare, in attuazione dell'art. 20 del TU, per l'approvazione;

RILEVATO che il presente atto assumerà la forma di "deliberazione consiliare";

che l'organo competente all'approvazione del presente atto è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U.S.P. approvato con d.lgs. n. 175/2016 ed in particolare gli artt. 4, 5, 16, 20 e 24;

VISTO l'art. 17 del D.L. n. 90/2014 conv. in legge n. 114/2014 relativo alla Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento dei controlli interni;

TENUTO CONTO che sulla presente proposta è necessario il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 oltre che i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio;

PROPONE

1. Di confermare l'unica partecipazione societaria in dotazione al 31.12.2024 che è la seguente:

| |
|---|
| SAF (Società Ambiente Frosinone) SpA con sede in 03030 Colfelice (FR)-S.P. Ortella Km.3-codice fiscale: 90000420605 - partita IVA 01549380606 (quota di compartecipazione al capitale sociale pari a 1,09%) |
|---|

2. Di approvare, pertanto, il piano di revisione ordinario delle società pubbliche, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, composto dall' **allegato A (Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo**

20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) Relazione tecnica comprensiva delle seguenti due schede :


- revisione periodica delle partecipazioni art. 20 c. 1 TUSP – SAF s.p.a.
- censimento delle partecipazioni art. 17 commi 3 e 4 D.L. n. 90/2014 - SAF s.p.a..

3. Di prendere atto dell' allegato B - **QUADRO DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DIVERSE DALLE SOCIETA'** contestuale alla Ricognizione ordinaria delle società pubbliche al 31.12.2024 (articolo 20 del decreto legislativo 175/2016).

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.lgs. 16.06.2017 n. 100.

5. Di comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel presente provvedimento di revisione, esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, in vista dell'approssimarsi della scadenza del 31.12.2025.



IL PROPONENTE

Il responsabile del servizio economico-finanziario
Sindaco Murro dr. Benedetto

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate - Ricognizione al 31.12.2024 -
articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 03/12/2025.

Il Responsabile del Servizio II^o (Bilancio – Ragioneria)
Sindaco Dott. Benedetto Murro

[X] In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 03/12/2025.

Il Responsabile del Servizio II^o (Bilancio – Ragioneria)
Sindaco Dott. Benedetto Murro

04 DIC. 2025

7230

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA prot. n.

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE – RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 – ARTICOLO
20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

Verbale n. 21 del 04/12/2025

Il Revisore dei Conti del Comune di Pignataro Interamna nella persona della dott.ssa Rossi Nicoletta ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 3 del D.Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere, in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Razionalizzazione annuale delle società partecipate – Ricognizione al 31.12.2024 – articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016"


Visti:

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- La scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2024;
- La scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024;
- La relazione del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pignataro Interamna sulla revisione ordinaria al 31.12.2024 delle partecipazioni possedute

ESPRIME

Parere Favorevole in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE – RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 – ARTICOLO 20 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

L'ORGANO DI REVISIONE



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2024

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

| | |
|----|--|
| 1. | INTRODUZIONE |
| 2. | RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... |
| 3. | ELEMENTI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA |
| 4. | VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL 2016 AL 2024 |
| 5. | VALUTAZIONE RELATIVA ALLE PARTECIPAZIONI IN DOTAZIONE AL 31.12.2024. |
| 6. | CONCLUSIONI..... |

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) imponeva agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 entrava in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. C.C. n. 18 del 14.10.2018 fu approvato il provvedimento di revisione straordinaria relativo alle partecipazioni in carico al 23.09.2016.

Il Comune provvede ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne scaturì il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--|
| S.A.F. Spa | diretta | Gest.rifiuti | 1,09 | La partecipazione è necessaria in riferimento alla fase finale del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati |

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazioni | Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Cessione/Alienazione quote | | | |
| | | | |
| | | | |
| Liquidazione | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fusione/Incorporazioni | | | |
| | | | |
| | | | |

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.

La razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del T.U.S.P.P.

Inoltre, l'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.P. prevede che le amministrazioni pubbliche predispongono, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione in particolare se trattasi di società :

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti

strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- per le quali sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

Infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.P. che recita:

" 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."

E' opportuno ricordare che la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal T.U.S.P.P.:

Infine il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha aggiunto all'art. 24 del TUSP il comma 5 ter che **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"**.

Non risulta che il legislatore, ad oggi, abbia confermato la suddetta sospensione.

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del **Comune di Pignataro Interamna** e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Valutazioni effettuate

Dopo la prima ricognizione effettuata alla data del 23.09.2016 con la sopra menzionata d.c.c. n. 18 del 14.10.2018 furono deliberate le seguenti verifiche annuali:

con d.c.c. n. 23 del 04.12.2018 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2017;

con d.c.c. n. 24 del 04.12.2018 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2018;

con d.c.c. n. 03 del 03.04.2021 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2019;

con d.c.c. n. 04 del 03.04.2021 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2020;

con d.c.c. n. 25 del 23.10.2021 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2021;

con d.c.c. n. 18 del 29.12.2022 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;

con d.c.c. n. 22 del 22.12.2023 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2022;

con d.c.c. n. 30 del 28.12.2024 si effettuò la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2023.

Dopo le citate revisioni si è sempre deciso di conservare l'unica partecipazione vigente al 31.12.2016 e che è quella della S.A.F. s.p.a.

5. VALUTAZIONE RELATIVA ALLE PARTECIPAZIONI IN DOTAZIONE AL 31.12.2024.

Si premette che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del **31 dicembre 2024**, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Per l'analisi effettuata **per le partecipazioni possedute al 31.12.2024**, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda alle seguenti schede allegate alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale:

- revisione periodica delle partecipazioni art. 20 c. 1 TUSP – SAF s.p.a.
- censimento delle partecipazioni art. 17 commi 3 e 4 D.L. n. 90/2014 – SAF s.p.a.

Si evidenzia che non si allega la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014) in quanto l'Amministrazione Comunale al 31.12.2024 non aveva componenti all'interno degli organi di amministrazione e controllo della Società.

La ricognizione riferita alla partecipazione posseduta al 31.12.2024 **non prevede** un piano di razionalizzazione che pertanto evidenzia le seguenti risultanze:

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazioni | Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Cessione/Alienazione quote | | | |
| | | | |
| | | | |
| Liquidazione | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fusione/Incorporazione | | | |
| | | | |
| | | | |


Per quanto concerne le partecipazioni del Comune ad enti diversi dalle società si rinvia all'apposito quadro di sintesi.

6. CONCLUSIONI

Si conferma l'unica partecipazione societaria in dotazione al 31.12.2024 che è la seguente :

SAF (Società Ambiente Frosinone) SpA con sede in 03030 Colfelice (FR)-S.P. Ortella Km.3 - codice fiscale: 90000420605 - partita IVA 01549380606 (quota di compartecipazione al capitale sociale pari a 1,09%)

Sede comunale, 03.12.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.
SINDACO MURRO DR. BENEDETTO



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Comune di Pignataro Interamna (Fr)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER IL

**CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE**

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2024

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale | 90000420605 |
| Denominazione | S.A.F. SPA |
| Data di costituzione della partecipata | 2004 |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Tipo di fondazione | Fondazione di partecipazione |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | no |

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "Stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | FROSINONE |
| Comune | COLFELICE |
| CAP * | 03030 |
| Indirizzo * | STRADA PROVINCIALE ORTRELLA |
| Telefono * | 07765268 |
| FAX * | 0776526842 |
| Email * | info@saf.it |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|--|
| Attività 1 | 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti | 101 |
| Approvazione bilancio 2024 | si |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Codice civile (ex art.2424 e seguenti) |

⁽⁴⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X) | 68.467 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X) | 10.637.128 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X) | 1.582.000 |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(X) | 12.417.595 |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(X) | 49.067.476 |
| Totale Attivo | 62.937.678 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 965.520 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 3.482.588 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | 0 |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | 185.882 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 |
| Patrimonio Netto | 4.679.316 |
| D) – Debiti (valore totale) ^(X) | 47.196.939 |
| Totale passivo | 62.937.678 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 33.091.255 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | 30.881.322 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 2.209.933 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X) | 8.820 |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 32.627.849 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 5.023.539 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | 680.221 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | 797.454 |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | -117.233 |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | 12.031 |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 1,09 |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo – i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | controllo analogo congiunto |
| Tipo di controllo (organismo) | controllo congiunto |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? | Sì |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|--|-------------------------------|
| Settore | RIFIUTI URBANI |
| Ente Affidante | Amministrazione dichiarante |
| Specificazione Ente Affidante* | COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA |
| Modalità affidamento | Diretto |
| Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 103.000,00 |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | Sì | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | 103.000,00 | 45.772,63 | 12.566,91 |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | no | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | no | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽⁸⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁹⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽¹⁰⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------------------|---------------------------------|
| Note sulla partecipazione* | |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2022 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP ⁵ | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente ⁵ | Scegliere un elemento. |

| NOME DEL CAMPO | | Indicazioni per la compilazione |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Numero della delibera ⁵ | | |
| Anno della delibera ⁵ | | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

⁵Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2023 (censimento precedente) in una società (ossia in soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2024 (censimento corrente), in luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento / Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

**Comune di
Pignataro Interamna (Fr)**

***SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale | 90000420605 |
| Denominazione | S.A.F spa |
| Data di costituzione della partecipata | 2004 |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | no |

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | FROSINONE |
| Q | COLFELICE |
| CAP* | 03030 |
| Indirizzo* | STRADA PROVINCIALE ORTELLA |
| Telefono* | 07765268 |
| FAX* | 0776526842 |
| Email* | info@saf.it |

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|--|
| Attività 1 | 38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Società in house | sì |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾ | no |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | no |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#] | no |
| Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾ | |
| Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§] | no |
| Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da: | |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | no |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | no |
| Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾ | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a controllo pubblico (esercitata da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

| NOME DEL CAMPO | Anno 2024 |
|--|---------------------------------------|
| Tipologia di attività svolta | Attività produttive di beni e servizi |
| Numero medio di dipendenti | 101 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 3 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 204.799,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 65.262 |

| NOME DEL CAMPO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|
| Approvazione bilancio | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Risultato d'esercizio | 185.882 | -69.894 | 338.473 | 85.278 | -651.246 | -372.437 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

| NOME DEL CAMPO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 30.881.322 | 23.014.463 | 26.800.235 | 25.114.565 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 2.209.933 | 2.553.501 | 1.791.000 | 3.834.655 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 8.820 | 181.128 | 196.380 | 153.658 |

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)":

| NOME DEL CAMPO | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|------|------|------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | | | |
| di cui Contributi in conto esercizio | | | |
| C15) Proventi da partecipazioni | | | |
| C16) Altri proventi finanziari | | | |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni | | | |

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

| NOME DEL CAMPO | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------|------|------|
| Interessi attivi e proventi assimilati | | | |
| Commissioni attive | | | |

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

| NOME DEL CAMPO | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|------|------|------|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁶⁾ | 1,09 |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾ | |
| Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾ | |

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo* | controllo analogo congiunto |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | Sì |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾ | |
| Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾ | |
| Attività svolta dalla Partecipata | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Descrizione dell'attività | I rifiuti urbani raccolti vengono sottoposti a trattamento inodore e a prova inquinamento |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾ | |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c) | no |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f) | no |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g) | no |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾ | no |
| Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾ | mantenimento senza interventi |
| Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾ | Scegliere un elemento. |
| Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾ | |
| Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾ | No |
| Note* | |

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

ALLEGATO B

Comune di PIGNATARO INTERAMNA

(Provincia di Frosinone)

**QUADRO DI SINTESI DELLE
PARTECIPAZIONI DELL'ENTE DIVERSE
DALLE SOCIETA'**

contestuale alla

Ricognizione ordinaria
delle società pubbliche al 31.12.2024

(articolo 20 del decreto legislativo
175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione del C.C. n. 25 del 28.09.2017, si effettuava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dando atto che non si sarebbe proceduto ad alcuna operazione di razionalizzazione delle stesse.

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* era stata imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il suddetto provvedimento avrebbe dovuto costituire un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che il comune scrivente non aveva approvato.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'eventuale alienazione delle partecipazioni doveva avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione avesse omissso di procedere alla revisione straordinaria, oppure non avesse rispettato il termine di un anno per la vendita delle quote, non avrebbe potuto "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarebbe stata liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

L'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il presente atto ricognitivo si inserisce nell'ambito dell'attuazione della richiamata ricognizione ordinaria di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 ed è riferita alle partecipazioni non strettamente societarie richiamate dal d.lgs. n. 175/2016, ma a tutte le partecipazioni in enti cui il Comune è associato.

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Il menzionato atto di revisione straordinaria avrebbe dovuto rappresentare un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il suddetto piano operativo di razionalizzazione 2015 non è stato mai approvato e pertanto la prima ricognizione delle partecipazioni societarie dell'ente è avvenuta con la **d.c.c. n. 18 del 14.10.2018**.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 precisò che "il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016 [constasse] di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. n. 175/2016", disposizioni che, a loro volta, "possono essere considerate l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti, legge n. 190/2014, in merito ai piani operativi di razionalizzazione".

3. Le partecipazioni del comune al 31.12.2024

Il Comune di **Pignataro Interamna** alla data del 31.12.2024 deteneva le seguenti partecipazioni:

| N | DENOMINAZIONE | NATURA GIURIDICA | QUOTA SOCIALE IN % | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
|---|--|--|--------------------|----------------------------------|---|
| 1 | S.A.F. (Società Ambiente Frosinone) s.p.a. | Società per azioni | 1,09% | | art. 7 comma 1 della l.r. 09.07.1998 n. 27 |
| 2 | Consorzio dei Comuni del Cassinate Consorzio per i servizi alla persona | Consorzio tra enti locali per l'esercizio della funzione servizi sociali | 3,84% | In base al numero degli abitanti | art. 19 del d.l. 95/2012 conv. nella legge 135/2012 |
| 3 | Consorzio industriale del Lazio (EX COSILAM) | Ente pubblico economico | 1,03% | € 5.098,00 | art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13 |
| 4 | ATO 5 per la gestione del ciclo idrico integrato | Ente pubblico finalizzato alla pianificazione e al controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), alla definizione degli obiettivi riguardo la fornitura dell'acqua potabile, la raccolta e depurazione delle acque reflue e la verifica della gestione dei servizi. | | | Legge n° 36 del 5 gennaio 1994, dalla Regione Lazio con L.R. n° 6 del 22 gennaio 1996 e L.R. n° 31 del 4 novembre 1999. |
| 5 | EGATO in liquidazione | Ente d'ambito per la gestione dei rifiuti della provincia di Frosinone | | | Legge Regionale n. 14 del 22 Luglio 2022 |
| 6 | Associazione bibliotecaria intercomunale "Valle dei Santi" | Associazione tra enti locali | 6,66% | 2.700,00 | L.R.n. 42/1997 |
| 7 | Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi | Associazione con personalità giuridica riconosciuta | 10% | 1.000,00 | artt.14-35 del Codice Civile |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| 8 | Anutel Associazione nazionale uffici tributi enti locali | Associazione tra enti locali | in base al numero degli abitanti | € 500,00 | Art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 |
| 9 | Consorzio di bonifica "Valle del Liri" | | 2,27% | 15.000,00 | |

Gli indirizzi esistenti dei siti web riferiti ai suddetti enti sono i seguenti:

<http://www.safspa.it/societa.asp>
<http://www.consorzioserviziociali.fr.it/>
<http://www.galaauruncievalladeisanti.it>
<https://www.anutel.it>
<https://www.consorziolazio.it>
<http://www.ato5fr.it>
<http://www.egafambiente.it>
<http://www.consorziovalledelliri.it>

La revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e quella ordinaria di cui all'art. 20 del medesimo d.lgs., è riferita alle **società** definite dall'art. 2 comma 1 lett. l) del medesimo TUSP, come "gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile".

Pertanto oggetto di revisione obbligatoria sono le partecipazioni in società, anche consortili e cooperative, mentre potranno essere escluse dalla revisione le partecipazioni in organismi costituiti in forma diversa (consorzi, aziende speciali, istituzioni, associazioni, fondazioni, ecc.).

In ogni caso, non è vietato inserire nella razionalizzazione straordinaria o ordinaria anche le partecipazioni in organismi diversi da quelli societari; anzi, una simile ipotesi è sicuramente più aderente alla tendenza in atto, caratterizzata da una forte spinta alla riduzione e razionalizzazione degli organismi partecipati dalla PA.

Nel caso del Comune scrivente la presente revisione ordinaria si riferisce in particolare sulla S.A.F. (Società Ambiente Frosinone) s.p.a., che rientra di diritto nell'ambito soggettivo della ricognizione in atto perché ha la forma giuridica di società compresa ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile.

3.1. Le partecipazioni societarie

Il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

S.A.F. (Società Ambiente Frosinone) s.p.a. con una quota dell'1,09%.

La SAF è titolare di un impianto, situato nel Comune di Colfelice (FR), di selezione e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, autorizzato giusto Decreto n.25 del 24.06.2008 del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio e il previgente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10.07.2002 – individuava l'impianto di Colfelice come impianto di Ambito finalizzato alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni dell'ATO di riferimento.

Il successivo e vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18.01.2012 – ha modificato l'originario perimetro dell'ATO di Frosinone, e il Comune di **Pignataro Interamna**, ai sensi della clausola 7.2.1. del menzionato piano dei rifiuti approvato - ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l.r. 09.07.1998 n. 27 - con D.C.R. n. 14 del 18.01.2012 è stato inserito nell'ATO Frosinone, pertanto allo stato attuale ne discende la rilevanza della partecipazione alla suddetta s.p.a. per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente con particolare riferimento alla fase finale della ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

La ricognizione relativa alla suddetta società viene inserita nell'allegato "A" Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

3.2 Consorzi

Il Comune di Pignataro Interamna aderisce ai seguenti Consorzi:

| denominazione | natura giuridica | quota di partecip.ne societaria | norma di riferimento |
|---|--|----------------------------------|--|
| Consorzio dei servizi sociali del Cassinate | Consorzio tra enti locali per l'esercizio della funzione servizi sociali | In base al numero degli abitanti | art. 19 del d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012 |

Il Consorzio ha lo **scopo** di perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali - in particolare i servizi alla persona - nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita.

L'entità della quota di partecipazione annua ammonta ad **€ 5.462,25**.

Sono **organi politici e di rappresentanza** del consorzio:

- L'Assemblea consortile;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione.

Sono **organi tecnici**: • Il Direttore • I Revisori dei conti

Il suddetto ente non rientra nel perimetro della ricognizione, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 ed è in ogni caso strettamente funzionale alla gestione dei servizi sociali, ragion per cui se ne conferma l'adesione.

| CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO (ex COSILAM) | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| DENOMINAZIONE | NATURA GIURIDICA | QUOTA SOCIALE IN % | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
| Consorzio Industriale del Lazio nato dalla fusione di 5 Consorzi industriali tra cui il COSILAM a partire dall'01.12.2021 | Ente pubblico economico | 1,03% | | Art. 40 L.R. 22.10.2018 n. 7 - Statuto approvato con d.g.r. n. 328 del 04.08.2021 |

Si premette che il Comune fino al 30.11.2021 deteneva la seguente partecipazione:

| denominazione | natura giuridica | quota di partecipazione societaria | norma di riferimento |
|---|-------------------------|--|--|
| Consorzio per lo sviluppo industriale Lazio meridionale (COSILAM) | ente pubblico economico | 1,03% | art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13 |

Il COSILAM era costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di servizi) nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza.

Con D.G.R. n. 326 del 04.08.2021 avente ad oggetto: "L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 recante "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", art. 40 rubricato "Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico" si approvò il Progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. – Costituzione del Consorzio unico ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, corredato dall'elenco delle consistenze patrimoniali di ciascun consorzio industriale e dalla stima del capitale economico;

- b) lo Statuto del costituendo Consorzio unico;
- c) il Piano economico"

Si evidenzia che lo Statuto del Consorzio Industriale del Lazio fu successivamente ratificato dalle Assemblee dei Soci dei cinque ex Consorzi Industria presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino).

A seguito della fusione stabilita con DGR 328/2021 il COSILAM è rimasto in vita fino al 30.11.2021 e dall'01.12.2021 è subentrato il suddetto Consorzio industriale del Lazio con sede in Via di Campo Romano n. 65 – 00173 Roma.

| |
|---|
| L'entità della quota di partecipazione annua al Consorzio Unico del Lazio ammonta 1,03% |
|---|

Sono organi del Consorzio industriale del Lazio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Il Consorzio industriale del Lazio pur non rientrando strettamente nel perimetro della ricognizione, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, in ogni caso corrisponde alle esigenze del Comune, ragion per cui se ne conferma la partecipazione.

| DENOMINAZIONE | NATURA GIURIDICA | QUOTA SOCIALE IN % | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Consorzio di bonifica "Valle del Liri" | Ente pubblico per la difesa idraulica e irrigazione del territorio di competenza | 2,27% | 15.000,00 | |

3.3 Associazionismo

Non rientrano nel perimetro della ricognizione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, le seguenti partecipazioni dell'ente:

| DENOMINAZIONE | NATURA GIURIDICA | QUOTA SOCIALE IN % | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Associazione bibliotecaria intercomunale "Valle dei Santi" | Associazione tra enti locali | 6,66% | € 2.700,00 | L.R.n. 42/1997 |
| Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi | Associazione con personalità giuridica riconosciuta | 10% | € 1.000,00 | artt.14-35 del Codice Civile |
| Associazione nazionale uffici tributi enti locali (A.N.U.T.E.L.) | Associazione tra enti locali | in base al numero degli abitanti | € 500,00 | Associazione nazionale uffici tributi enti locali (A.N.U.T.E.L.) |

La partecipazione ai suindicati enti corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, ragion per cui se ne conferma la partecipazione.

3.4 Gestione del ciclo idrico integrato

Si evidenzia, infine, che il Comune di Pignataro Interamna è inserito nell'**Ambito territoriale ottimale ATO 5 per la gestione del ciclo idrico integrato**.

Gli organi dell'Autorità d'ambito sono i seguenti:

La Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta dai primi cittadini di tutti i comuni dell'ATO ed è coordinata dal Presidente della Provincia di Frosinone. Ad essa sono demandati i compiti di indirizzo, pianificazione, programmazione, controllo e di determinazione tariffaria.

La Consulta d'Ambito

La Consulta d'Ambito è un organismo consultivo del Presidente della Provincia di Frosinone che esprime pareri non vincolanti su argomenti comunque inerenti il S.I.I. dell'ATO.

La Segreteria tecnico Operativa

La Segreteria tecnico Operativa è il braccio tecnico dell'Autorità d'Ambito e svolge compiti operativi connessi a:

- l'assistenza ai Comuni dell'ATO 5
- la fase di avvio del servizio idrico integrato
- la pianificazione degli interventi
- il controllo e la determinazione della tariffa idrica
- il controllo del rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore

Acea Ato 5 è la società individuata dalla Conferenza dei Sindaci quale Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ato n. 5 Lazio meridionale – Frosinone. Gestisce 86 Comuni con una popolazione pari a circa 480.000 abitanti. Gli acquedotti e la rete idrica hanno una lunghezza di

2.200 chilometri, la rete fognaria ha un'estensione di 1.300 chilometri; oltre 140 gli impianti di trattamento delle acque reflue. La società gestisce tutte le fasi del ciclo tecnologico dell'acqua (captazione, trasporto, distribuzione, raccolta e depurazione) attuando il Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dei Sindaci, pianificando e realizzando gli investimenti e sperimentando soluzioni tecnologiche innovative.

3.5. EGATO

L' "EGATO Ambiente Frosinone" (EGAF) nasce come Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone. Il suo scopo era quello di occuparsi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di prevenire e ridurre integralmente l'inquinamento nella Provincia di Frosinone.

Esso era composto da tutti i 91 Comuni della Provincia di Frosinone.

L'EGAF aveva il compito di organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tenendo conto di criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e soprattutto prediligendo adeguati sistemi di raccolta differenziata su tutto il territorio della Provincia di Frosinone. L'ente avrebbe dovuto predisporre, adottare e approvare il Piano d'Ambito, avrebbe dovuto determinare le tariffe all'utenza, e provvedere all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti occupandosi anche del relativo controllo attraverso la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni.

Altresì, avrebbe dovuto promuovere azioni che permettessero la diffusione e la sensibilizzazione all'educazione ambientale, sostenendo soprattutto le buone pratiche di riuso, recupero e riciclo dei rifiuti comuni, e favorendo un'adeguata formazione sulle tematiche ambientali del personale occupato nella gestione dei servizi.

Gli organi dell'ente erano: il Presidente, il Consiglio direttivo, l'assemblea dei sindaci e il revisore dei conti

Il Consiglio direttivo nominato dall'assemblea dei sindaci della Provincia di Frosinone era composto da n.4 così suddivisi:

due membri con votazione espressa da ciascun componente dell'Assemblea mediante una sola preferenza;

un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i quindicimila abitanti;

un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "Frosinone" erano membri di diritto dell'**Assemblea** e potevano delegare, di volta in volta, un assessore della propria Giunta o un consigliere comunale alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea per ogni singola seduta e con atto scritto.

L'Assemblea nominava il **Revisore unico** scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n.148.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1063 del 16 novembre 2022, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 14/2022, venivano approvati i criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore degli stessi.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 28 giugno 2023 recante: "Annullamento in autotutela della D.G.R. 1063/2022 "L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei

conferimenti patrimoniali in favore dello stesso" veniva annullata la citata DGR 1063/2022 ed era revocato il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00188 del 29 novembre 2022 di costituzione dell'Assemblea dell'EGATO di Frosinone.

Il Commissario Straordinario dott. Gianluca Lega nominato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/2023 con decreto il 28 marzo 2024, veniva affidato il compito di condurre la liquidazione dell'Ente denominato come da proprio Statuto "Egato Ambiente Frosinone".



Al 31.12.2024 le operazioni di liquidazione dell'EGATO di Frosinone erano ancora in essere.

4. QUADRO DI SINTESI

Alla luce del fatto che il Comune, scrivente ha necessità di servirsi delle suelencate partecipazioni per svolgere al meglio la propria funzione amministrativa secondo i parametri di economicità, efficienza ed efficacia si reputa opportuno confermarne l'adesione.

Sede comunale, 03.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
SINDACO DR. MURRO BENEDETTO



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **11/12/2025**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **11/12/2025**.

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott. ssa Evangelista Gabriella

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **11/12/2025**.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

